



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento autonomie Locali
L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, così come modificata dall'art. 102 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed integrata dai commi 144 e 145 della legge regionale 09 maggio 2012 n. 26, recante "Norme sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare le disposizioni dettate in materia di variazioni territoriali e di denominazione dei comuni, per le quali è, altresì, prevista la preventiva consultazione referendaria delle popolazioni interessate;

VISTO il Regolamento per la disciplina della consultazione referendaria di che trattasi, emanato con Decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2003, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 26 del 6 giugno 2003;

VISTI i dati risultanti dall'ultimo censimento generale della popolazione del 2011, pubblicati nel S.O. della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 294 del 18 dicembre 2012;

VISTO il progetto di variazione della denominazione del comune di Sciacca, da "Sciacca" in "Sciacca Terme", proposto dall'Amministrazione comunale, così come deliberato dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 20 del 15 luglio 2014;

CONSIDERATO che il progetto di variazione della denominazione del comune di Sciacca è stato oggetto di procedimento istruttorio, al fine di verificarne la legittimità, finalizzato all'emanazione del decreto di autorizzazione della consultazione referendaria, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, con riferimento a quanto prescritto dagli artt. 1) e 2) del Decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2003 n. 8;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento, prot. n. 13534 del 05.09.2014, con la quale è stata esitata positivamente l'istruttoria compiuta ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e del Decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2003, n. 8, sul progetto di variazione di denominazione del comune di Sciacca;

CONSIDERATO che dalla richiamata relazione istruttoria risulta che la consultazione referendaria va estesa alla popolazione dell'intero comune, quindi a tutti i cittadini elettori, così come prescritto dal comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

CONSIDERATO che per l'indizione della consultazione referendaria da parte del Sindaco del comune di Sciacca, tenuto in quella sede a specificare che il quesito referendario riguarda la variazione della denominazione del comune di Sciacca, da "Sciacca" in "Sciacca Terme", occorre l'autorizzazione di questo Assessorato;

RITENUTO, pertanto, che sussistono le condizioni per procedere all'emanazione del decreto di autorizzazione della consultazione referendaria, così come risulta dalla relazione del responsabile del procedimento;

DECRETA

Art. 1 - E' autorizzata, per le finalità di cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, la consultazione referendaria sul progetto di variazione della denominazione del comune di Sciacca, da "Sciacca" in "Sciacca Terme", come deliberato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 20 del 15 luglio 2014.

Art. 2 - La consultazione referendaria, da espletare nei termini e secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2003 n. 8, sarà indetta dal Sindaco del Comune di Sciacca e riguarderà, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, tutti i cittadini elettori residenti nel territorio del comune di Sciacca.

Art. 3 - La scheda di votazione da utilizzare per la consultazione, di colore verde, deve avere le caratteristiche di cui alle tabelle A e B allegate al Decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2003 n. 8 e riportare il seguente quesito: *"Volete che l'attuale denominazione del comune di Sciacca venga modificata con la denominazione di Sciacca Terme?"*.

Art. 4 - Per l'espletamento delle operazioni di voto, gli uffici di sezione per la votazione del referendum, sono autorizzati all'utilizzo dei bolli delle sezioni elettorali, ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2003 n. 8.

Art. 5 — Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale e, ai sensi dell'art. 68 della L.r. n. 21 del 12 agosto 2014, sul sito internet della Regione Siciliana.

Palermo, li 14 OTT. 2014


L'ASSESSORE
(dr.ssa Patrizia Valenti)


IL DIRIGENTE GENERALE
(Giuseppe Morale)


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dr.ssa Margherita Rizza)


IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(dott. Giovanni Cocco)